

**DOCUMENTO A CURA DELLA
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano
(Presidente Claudia Mezzabotta)**

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Francesco Telch, Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 9 – Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 16: ivi è indicato che *“la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio ...”*. Affinché sia più chiaro ed inequivocabile che ipotesi di svalutazione (e ripristino) di valore debbano essere sempre monitorate/valutate nel momento in cui si redige un qualsiasi bilancio (annuale, semestrale, trimestrale, infrannuale in genere) si ritiene utile che ciò venga specificato; ad esempio inserendo una parentesi specificativa dopo la parola bilancio: *“(annuale o infrannuale che sia)”*;
- Par. 30: tenuto conto delle novità apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 in tema di valutazioni (in particolare in tema di valuta-

zione degli strumenti finanziari derivati, di valutazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato, di attualizzazione dei crediti e debiti, ecc., che sostanzialmente sono stati introdotti sul presupposto che le imprese di medie e grandi dimensioni sia strutturalmente “attrezzate” per seguire detti più articolati e complessi criteri ovvero che, comunque, data la loro dimensione, non possano non esserlo e, quindi, che debbano adeguarsi) si ritiene debba essere valutata fattivamente l’ipotesi di ridurre i limiti dimensionali entro i quali per un’impresa è possibile seguire l’approccio semplificato.

I limiti ora previsti dal principio si riferiscono non solo alle micro e alle piccole imprese (per le quali *in primis* il legislatore, tenuto conto della loro dimensione e, quindi, della struttura organizzativa che ragionevolmente le caratterizza, ha previsto delle specifiche semplificazioni), bensì anche alle società rientranti nella categoria delle medie imprese.

Nel contesto normativo vigente dal 1° gennaio 2016 di cui si è detto *supra* ritiene più coerente e adeguato che l’approccio semplificato della “capacità di ammortamento” sia rivolto solo alle società per le quali sono previste (anche) normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo per quelle società che redigono il bilancio abbreviato di cui all’art. 2435 bis del c.c. ovvero il bilancio “semplificato” di cui all’art. 2435 ter del c.c.. E, pertanto, non più anche per le società di medie dimensioni.

- Par. 33: l’ultima frase ivi aggiunta (“*per valore economico significativo si intende il valore terminale di realizzo dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte di previsione esplicita che sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data*”) non è del tutto chiara e risulterebbe non coerente con quanto indicato nella frase precedente del medesimo paragrafo.

Nella frase precedente è sostanzialmente già indicato (eliminando virgole e subordinate) che “*il valore economico significativo*”

è “determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita”.

Quanto ora aggiunto, al di là della ripetizione, non si ritiene comunque del tutto corretto. Si fa riferimento cioè solo al caso in cui si abbia un valore positivo da far concorrere alla determinazione della capacità di ammortamento e non anche, come dovrebbe essere, al caso in cui si abbia un valore negativo.

In conclusione, si ritiene che la frase aggiunta vada eliminata lasciando inalterata l’indicazione del principio rispetto alla versione precedente.

Si segnala inoltre che in merito sarebbe chiarificatore e molto utile (soprattutto ai redattori del bilancio delle micro e piccole imprese) un esempio che vada ad aggiungersi a quelli già proposti in appendice;

- Appendice B (sia Caso 1, sia Caso 2): ivi si fa riferimento a quanto desumibile *“dai piani aziendali più recenti a disposizione”*; al fine di evitare fraintendimenti, si ritiene utile che venga specificato (aggiungendo una parentesi ovvero riformulando la frase) che detti piani aziendali a cui riferirsi devono essere espressione di documenti ufficialmente formalizzati dall’organo amministrativo (così in presenza di un Consiglio di Amministrazione è chiaro che non si possa che fare riferimento ad un documento approvato da questo in una riunione consiliare e come risultante dal relativo verbale riportato sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione).

Milano, 13 settembre 2016